Torino, 25 gennaio 2010

VERBALE DI ACCORDO

TRA

Fenice S.p.A., assistita dall'Unione Industriale di Torino

E

Le OO.SS. Nazionali e Provinciali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, FISMIC con la RSU della Provincia di Torino (Collegi 1, 2 e Impiegati)

PREMESSO CHE:

Fenice S.p.A. intende richiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto, ai sensi dell'art.1, comma 5, Legge 223/1991, dell'art.1, comma 1 lett. e), del D.M. n. 31826 del 18/12/2002 e della lettera circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n.14/0005251 del 30/3/2009.

Le motivazioni che richiedono l'adozione di tale provvedimento sono da individuarsi nella crisi economica e finanziaria globale, manifestatasi a partire dal secondo semestre 2008 e tutt'ora persistente, che si è ripercossa su tutti i principali mercati del mondo.

La scrivente FENICE S.p.A. la cui sede legale è situata nel Comune di Rivoli Cascine Vica (Torino) fornisce servizi eco-energetici presso impianti industriali di diversi clienti dislocati in varie regioni italiane.

La crisi economica iniziata nel 2008 e la contestuale mutazione dello scenario macroeconomico ha avuto pesanti ed imprevedibili ed improvvise ripercussioni sulla richiesta di servizi eco-energetici da parte dei nostri principali clienti ed in particolare da parte di FIAT

Group, che ad oggi continua ad essere il cliente principale di Fenice S.p.A. con oltre l'80% del fatturato.

Presso la sede di Cascine Vica Rivoli (TO) – Via Acqui 86 – sono organizzativamente presenti le principali funzioni di staff quali oltre alla Direzione Generale, la Direzione Risorse Umane, la Direzione Amministrazione e Finanza e quella di Ingegneria.

Tale situazione è stata affrontata già a partire dalla seconda metà dell'anno 2008 attraverso la costante e continua ricerca e applicazione di strumenti gestionali quali l'utilizzo in forma collettiva degli Istituti di Ferie e PAR.

Occorre quindi definire un programma straordinario di gestione dell'attuale situazione di crisi del mercato e in particolare della situazione specifica della sede di Cascine Vica Rivoli (TO) e pertanto, la FENICE S.P.A. sede di Cascine Vica Rivoli (TO) richiederà l'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto, ai sensi dell'art.1, comma 5, Legge 223/1991, dell'art.1, comma 1 lett. e), del D.M. n. 31826 del 18/12/2002 e della lettera Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 14/0005251 del 30/3/2009, per un massimo di 80 lavoratori in forza per il periodo di 12 mesi a partire dal 1 marzo 2010.

TANTO PREMESSO

A. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

B. Si precisa che tale programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto subire modificazioni, coerentemente con l'eventuale ripresa produttiva dei Clienti e conseguenti eventuali richieste di erogazione di servizi a Fenice S.p.A

C. Le parti riconoscono la necessità dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per evento improvviso ed imprevisto, ai sensi dell'art.1, comma 5, Legge 223/1991, dell'art.1, comma 1 lett. e), del D.M. n. 31826 del 18/12/2002 e della lettera circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n.14/0005251 del 30/3/2009 per un numero massimo di 80 lavoratori della sede di Cascine Vica – Rivoli (TO) e per un periodo di 12 mesi a partire dal 1 marzo 2010;

D. La Direzione di Fenice S.p.A. e la RSU si incontreranno con cadenza trimestrale per verificare la sussistenza delle condizioni per la rotazione del personale interessato in accordo con i principi di legge a riguardo e per monitorare l'andamento e lo sviluppo del programma di CIGS.

E. Le Parti, al fine di ridurre l'impatto della CIGS, convengono di porre in atto i seguenti strumenti gestionali:
   - trasferimenti presso altre sedi/unità operative di Fenice S.p.A. anche in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art 8 Sez IV Titolo I del vigente CCNL dell'Industria Metalmeccanica;
   - la ricerca di ricollocazione, anche tramite distacco, all'interno del Gruppo Fenice o presso altre società del Gruppo EDF;
   - la ricerca di possibili collocazioni lavorative presso altri soggetti privati o pubblici.
   - dimissioni incentivate;
   - collocazione in mobilità ordinaria ai sensi della L. 223/1991.

Le parti si incontreranno presso la Regione Piemonte per ratificare in sede di esame congiunto i contenuti del presente accordo così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.